



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari

Cagliari, 23 luglio 2024

Prot. n. 93/2024 I

Ai Colleghi Procuratori Aggiunti

Ai Colleghi Sostituti Procuratori

Ai Funzionari responsabili:

del Servizio ricezione e gestione atti

del Servizio assistenza

della Sezione penale

dell'Ufficio Ignoti

OGGETTO: Direttiva in materia di rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 335 commi 3 e 3-bis c.p.p.

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 335 commi 3 e 3-bis c.p.p., le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono comunicate all'indagato, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta;
- che tale comunicazione, in presenza di iscrizioni, è esclusa - con conseguente adozione della formula di cui all'art. 110-bis disp. att. c.p.p., ultima parte - solo in due casi:
 1. se si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.;
 2. se, nel decidere sulla richiesta, il pubblico ministero dispone con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni, per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile;

Ritenuto:

- che è necessario snellire le procedure, regolare e uniformare i tempi di rilascio e semplificare i rapporti tra l'ufficio addetto alla ricezione delle richieste ed al rilascio delle certificazioni e le segreterie dei magistrati, al fine di contenere i tempi di rilascio delle certificazioni, e ciò in attesa che sia resa operativa una apposita funzionalità gestita dal previsto nuovo applicativo del processo penale;
- che è comunque opportuno conservare la necessità dell'eventuale nulla osta al rilascio della certificazione nel caso di reati di particolare gravità, per i quali è maggiore l'esigenza di uno stretto controllo sulla conoscibilità della pendenza di attività di indagine;

Si dispone, a modifica delle precedenti disposizioni relative alle modalità di applicazione delle disposizioni del citato art. 335 c.p.p., nei termini seguenti:


1. In ossequio al disposto dell'art. 335 comma 3 c.p.p., non verranno rilasciate le certificazioni di iscrizione relative ai **procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.** In tali casi si provvederà nei termini previsti dall'art. 110-bis ultima parte disp. att. c.p.p.
2. L'istanza sarà trasmessa all'ufficio del magistrato assegnatario, per il rilascio del nulla osta ovvero per l'adozione del decreto motivato di segretezza, nei casi seguenti:

- a. procedimenti relativi a **titolo di reato compreso nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., senza tenere conto del comma o dell'aggravante¹**, fermo quanto previsto al punto che precede;
- b. procedimenti relativi ai **reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314 – 335 c.p.)**;
- c. procedimenti relativi ai **reati contro l'incolumità pubblica, dall'art. 423 all'art. 437 c.p.**;
- d. procedimenti relativi ai **reati di cui agli artt. 572, 600-quinquies, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis c.p., reati di cui alla legge n.75/1958**;
- e. **procedimenti assegnati a magistrati dei gruppi DDA e DDAT, qualunque sia il titolo di reato** (purché si tratti di materia diversa dal "residuo").

3. In **tutti gli altri casi diversi dai punti 1. e 2.**, le certificazioni saranno rilasciate *de plano*, a richiesta degli interessati, senza necessità di preventiva autorizzazione del magistrato assegnatario del procedimento, salvo che questi, all'atto dell'iscrizione o in un momento successivo, abbia subordinato con provvedimento scritto il rilascio della certificazione alla propria autorizzazione, con conseguente annotazione nel Sicp e comunicazione di tale provvedimento al funzionario del Servizio ricezione e gestione atti; solo in tal caso la richiesta di certificazione sarà sottoposta al magistrato, per il nulla osta o per l'emissione del decreto motivato di segretazione.

In ogni caso, dunque anche in assenza di iscrizioni e fermo il divieto di rilascio di cui al precedente punto 1, le certificazioni saranno rilasciate non prima di sette giorni dal deposito della richiesta, a meno che il richiedente non dimostri documentalmente di essere già a conoscenza dell'esistenza del procedimento pendente nei propri confronti, ad esempio mediante esibizione (l'indagato o il suo difensore munito di nomina scritta) del verbale di elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria o di verbale di perquisizione o sequestro o di altro documento redatto dalla polizia giudiziaria da cui risulti inequivocabilmente la conoscenza del procedimento pendente nei propri confronti o mediante esibizione (la persona offesa o il suo difensore munito di nomina scritta) di copia dell'atto di denuncia o querela con attestazione del deposito tramite portale o presso un organo di polizia giudiziaria.

Il Procuratore della Repubblica
Rodolfo M. Sabelli



¹ Artt. 291-ter e 291-quater DPR 43/1973, artt. 628 e 629 c.p., art.73 DPR 309/1990, art.416 c.p., artt. 600-bis, 600-ter, 609-bis c.p.